

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

**Circolare n. 34
16.06.2020**

DECRETO RILANCIO - news

Oggetto: Rafforzamento patrimoniale delle imprese

L'art. **26** del DL n. 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio" dispone alcune agevolazioni finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.

Di seguito sono esposte le caratteristiche dell'agevolazione in esame e le condizioni di accesso.

Articolo 26 – Rafforzamento patrimoniale

Per le operazioni di aumento di capitale in denaro effettuate **entro il 31.12.2020** è previsto un credito di imposta a favore del **conferente** e del **conferitario** sussistendo tutte le condizioni appresso indicate.

È prevista inoltre l'istituzione di un apposito fondo per la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione.

Le agevolazioni in esame competono solo alle operazioni di **aumento di capitale** effettuate dalle:

- S.p.a.
- S.a.p.a.
- S.r.l. anche semplificate
- Società cooperative di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003

escluse quelle di cui all'art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione) e quelle che esercitano attività assicurative

Le società che aumentano il capitale devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei ricavi nel periodo di imposta 2019 **superiore a euro 5.000.000** (ovvero euro 10.000.000 per la misura del comma 12) e **fino a un massimo di euro 50.000.000**; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo si fa riferimento ai ricavi su base consolidata non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

- b) abbia subito, a causa del Covid-19, nei mesi di **marzo e aprile 2020** una **riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al **33%**;
- c) abbia deliberato ed eseguito dopo il 19.5.2020 ed **entro il 31.12.2020** un aumento di capitale a pagamento integralmente versato (per l'accesso alla misura di cui al comma 12 l'aumento non deve essere inferiore a euro 250.000).

Disposizioni antielusive

- La partecipazione acquisita con il conferimento deve essere posseduta **fino al 31.12.2023** e fino a tale data la società conferitaria **non può distribuire riserve**, di qualsiasi genere, pena la decadenza dall'agevolazione.
- L'agevolazione è altresì subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta di **non avere superato** il limite degli aiuti di Stato, previsti dalla UE nel quadro dell'emergenza Covid-19, di ammontare massimo di euro 800.000 (sono previsti limiti diversi per particolari settori di attività).
- **Non possono beneficiare del credito di imposta le società che controllano direttamente o indirettamente** la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate < il beneficio dovrebbe invece spettare se a effettuare il conferimento è una persona fisica titolare di una partecipazione di controllo o comunque qualificata >.

Agevolazione per il conferente – comma 4 / 7

Ai soggetti che effettuano i conferimenti in denaro spetta un **credito di imposta pari al 20%**.

L'investimento massimo del conferimento è di euro 2.000.0000; ne consegue che il credito di imposta massimo è di euro 400.000.

Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di effettuazione dell'investimento (in genere Unico 2021 per l'anno 2020) e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo. **Il credito di imposta non ha quindi scadenza.**

Il credito può essere utilizzato anche in compensazione nel mod. F24 a partire dal 10° giorno di invio del modello unico.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES/IRAP.

Agevolazioni per la conferitaria – comma 8 / 9

A fronte dell'aumento del capitale alla società conferitaria competono, a quest'ultima, le agevolazioni di cui al **comma 8** purché soddisfi le seguenti **condizioni**:

- a) alla data del 31.12.2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE 651/2014, 702/2014 e 1388/2014;
- b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- c) si trova in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

- d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 D.Lgs 159/2011 (antimafia);
- f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, co. 2, D.Lgs 74/2000 (l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni);
- g) solo per l'agevolazione di cui al comma 12 il numero degli occupati è inferiore a 250.

Alla società conferitaria è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un **credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento del capitale sociale.**

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (in genere Unico 2021 per anno 2020).

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES/IRAP.

Istituzione “Fondo Patrimonio PMI” - comma 12

E' istituito un fondo denominato “**Fondo Patrimonio PMI**” finalizzato a sottoscrivere entro il 31.12.2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione per un ammontare massimo pari al minore importo tra

- 3 volte l'ammontare dell'aumento del capitale sociale
- il 12,5% dell'ammontare dei ricavi 2019.

La gestione del fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.

Sono previste specifiche limitazioni nel caso in cui la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione del quadro generale degli aiuti nell'ambito dell'emergenza Covid-19.

Agevolazioni limiti UE nella misura degli aiuti di Stato

I benefici previsti dalle agevolazioni di cui al **comma 4 e 8** si cumulano tra di loro e con eventuali altre misure di aiuti di Stato e devono rimanere nei limiti della Comunicazione della Commissione europea recante il quadro temporaneo degli aiuti in ragione dell'emergenza Covid-19: il limite è euro 800.000 salvi i diversi limiti per particolari settori di attività.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

Norme attuative

L'efficacia delle misure agevolative sopra citate è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

Con Decreto del MEF, da adottare entro 30 giorni dal 19.5.2020, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta.

Limite di spesa statale

Per l'anno 2021 il Governo ha stanziato un **limite di spesa complessivo di euro 2 miliardi** – ciò significa che il credito di imposta subirà delle limitazioni in caso di raggiungimento del limite della spesa.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com